

Vigevano

USI CIVICI

oltre all'insegnamento chiarissimo della suprema Corte, altri elementi di fatto e di diritto, come sopra esposti, portino alla conclusione che nella fattispecie in esame siamo di fronte ad un vero e proprio caso

di « allevamento » secondo il dettato dell'art. 2135 cod. civ. e pertanto sia applicabile allo stesso la normativa particolare Iva prevista per il regime agricolo. (Omissis).

Usi civici

CASSAZIONE, sez. unite, 20 luglio 1981 - Pres. Rossi, est. Caleca - Comune di Vigevano (avv. Cervati) c. s.r.l. Riserva pesca Ticino (avv. ti Cantù e Ajaroldi).

Usi civici — Procedimento — Parti — Controversia davanti al commissario regionale vertente tra il titolare di diritto esclusivo di pesca sulle acque demaniali di un fiume ed i cittadini di un comune titolari di uso civico di pesca sulle acque medesime — Liticonsorzio necessario con lo Stato — Sussistenza.

Nella controversia davanti al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, vertente fra il titolare di diritto esclusivo di pesca, sulle acque demaniali

di un fiume, ed i cittadini di un comune, titolari di uso civico di pesca sulle acque medesime, con riguardo all'estensione ed alle modalità di esercizio di tale uso civico, lo Stato, che ha la veste di dominus del bene (anche dopo la costituzione degli ordinamenti regionali), e ne conserva la piena disponibilità per la parte non coinvolta dai predetti diritti, è legittimo e necessario contraddittore, in quanto anch'esso soggetto del rapporto giuridico su cui è destinata ad incidere la pronuncia richiesta al commissario (1).

(Omissis). - **Svolgimento del processo.** — La s.r.l. Riserve pesca Ticino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso del 22 aprile 1977 al

(1) Non può segnalarsi la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 4677 del 1981 che con sobria motivazione ritengono liticonsorzio necessario nella lite di accertamento di usi civici di pesca e della loro estensione, tra il titolare di un diritto esclusivo di pesca e un Comune che esercita usi di pesca, l'amministrazione statale cui vi appartiene (art. 822 cod. civ.) come demanio pubblico, il fiume cui si pretendono contestano gli usi della popolazione del comune rivierasco.

La sentenza non solo è esatta, ma di particolare interesse per l'identificazione delle situazioni giuridiche subiettive in conflitto. Se si chiede l'accertamento di diritto civico di pesca e della sua estensione si adduce una particolare forma di condominio (per facoltà) tra il titolare del bene su cui si esercitano gli usi e la popolazione che dispone del diritto collettivo: se su acque pubbliche (statali) vi è un diritto privato esclusivo di pesca (riconosciuto ai titolari di anteriori diritti di proprietà delle acque dello Stato) questo è un diritto che ha carattere derivativo-concessorio su cosa altrui (demanio) ritenuto qualificato anche come una servitù irregolare.

Nel conflitto tra diritto privato e collettivo la Cassazione ci dice che la sentenza che delimita questi diritti ha carattere costitutivo e non può essere emessa se non con la presenza dell'amministrazione statale legittimato passivo principale. In difetto il giudicato che riconoscesse un diritto più o meno esteso della popolazione nei confronti del titolare del diritto esclusivo senza la presenza del titolare delle acque sarebbe un giudicato inesistente perché non avrebbe valore nei confronti dello Stato, titolare delle acque e anche delle sue utilizzazioni (finché non ritenute come condominio della collettività (mentre il diritto esclusivo privato è un diritto derivato dallo stesso Stato. In altri termini il conflitto tra esclusivisti e popolazione è un conflitto tra chi ha una riserva dominicale sulle acque — per il resto di demanio statale — e chi ha un diritto derivativo: diritto reale di pesca su cosa altrui, quest'ultimo, mentre l'uso civico di pesca è esercizio della facoltà dominicale, preesistente alla demanializzazione statale e non in conseguenza di questa.

Vigevano
L. V. B.